

D.D.G. n. 536 del 20.03.2023

Servizio 6 Albi e R.U.N.T.S. – Gestione e Vigilanza

**REPUBBLICA ITALIANA**  
**REGIONE SICILIANA**



**ASSESSORATO DELLA FAMIGLIA, DELLE POLITICHE  
SOCIALI E DEL LAVORO**  
Dipartimento Famiglia e Politiche Sociali

**IL DIRIGENTE GENERALE**

***“Cooperativa Sociale Sant’Anna – Cancellazione Sezione “Gestanti e Ragazze Madri” – Tipologia “Casa di Accoglienza” - Autorizzazione al funzionamento Sezione “Gestanti, Ragazze Madri e Donne in Difficoltà con Disagio Sociale e/o Vittime di Violenza” – Tipologia “Casa di Accoglienza per Gestanti e Donne con Figli”, sita in Palazzolo Acreide (SR)”***

**VISTO** lo Statuto della Regione Siciliana;

**VISTA** la legge regionale 09.05.1986, n. 22;

**VISTO** il D.P.Reg. 28 maggio 1987, recante l'approvazione del regolamento tipo sull'organizzazione dei servizi socio-assistenziali;

**VISTO** il D.P.Reg. 29.06.1988, con il quale sono stati determinati gli standard strutturali ed organizzativi che gli enti assistenziali, le associazioni e le cooperative devono possedere per potere essere iscritti all'albo regionale ai fini del convenzionamento con i Comuni per la gestione dei servizi assistenziali;

**VISTO** il D.A. 29.03.1989, con il quale è stato istituito l'albo unico regionale degli enti di assistenza previsto dall'art. 26 della legge regionale n. 22 citata;

**VISTO** il D.P.Reg. n. 158 del 4.06.1996, approvativo degli schemi di convenzione tipo, con il quale sono stati altresì parzialmente innovati gli standard organizzativi dei servizi di cui alla citata legge regionale n. 22 del 9 maggio 1986;

**VISTO** il D.P.Reg. 31.03.2015, n. 96, con il quale sono stati approvati i nuovi standard strutturali ed organizzativi per Centro antiviolenza, Casa di accoglienza ad indirizzo segreto e strutture di ospitalità in emergenza, Casa di accoglienza per gestanti e donne con figli;

**VISTO** il D.P.Reg. del 05.04.2022, n. 9, pubblicato sulla GURS n. 25, Parte I, del 01.06.2022, con il quale è stato emanato il “Regolamento di attuazione del Titolo II della legge regionale 16.12.2008, n. 19. Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali ai sensi dell'art. 13, comma 3, della l.r. 17.03.2016, n. 3”;

**VISTO** il D.D.G. n. 938 del 14.06.2022, con il quale al dott. Antonino Maggio è stato conferito l'incarico di dirigente del Servizio 6 “Albi e R.U.N.T.S. - Gestione e Vigilanza” del Dipartimento;

**VISTO** il D.P.Reg. n. 431 del 13.02.2023, di cui alla delibera della Giunta Regionale n. 82 del 10.02.2023, con il quale è stato conferito alla D.ssa Maria Letizia Di Liberti l'incarico di Dirigente Generale del Dipartimento regionale della Famiglia e delle Politiche Sociali;

**VISTO** il D.R.S. n. 1292 del 04.09.2013, con il quale la COOPERATIVA SOCIALE SANT'ANNA, con sede legale in Siracusa, Via dell'Olimpiade, n. 4/D, è stata iscritta al n. 3744 dell'albo regionale degli enti assistenziali pubblici e privati per la SEZIONE “Gestanti e Ragazze Madri” e la TIPOLOGIA “Casa di Accoglienza” per la sede operativa sita in Palazzolo Acreide, Corso Vittorio Emanuele, n. 10 (piano primo);

**VISTA** l'istanza presentata e la documentazione trasmessa a corredo, acquisita in data 11.10.2021 con prot. PEC n. 38501, con la quale la COOPERATIVA SOCIALE SANT'ANNA chiede l'iscrizione all'albo regionale per la nuova tipologia di cui al D.P.Reg. 31.03.2015, n. 96;

**CONSIDERATO** che dalla documentazione prodotta dall'Ente risulta rispettato lo standard regionale di cui al sopra citato provvedimento presidenziale;

**VISTO** l'art. 28 della l.r. n. 22/86, ove è previsto che le strutture socio assistenziali residenziali o diurne sono soggette, ai fini dell'iscrizione all'albo di cui all'art. 26, alla autorizzazione al funzionamento;

**ESAMINATA** l'istanza prodotta dall'Ente acquisita in data 11.10.2021 con prot. PEC n. 38501;

**VISTO** il parere reso dal Comune di Palazzolo Acreide con nota prot. n. 7097 del 18.07.2022, acquisita in data 19.07.2022 al prot. PEC n. 24058;

**VISTO** il parere igienico-sanitario reso con nota prot. n. 73/SIAV del 08.03.2023 dall'A.S.P. 2 di Caltanissetta, acquisita in data 10.03.2023 al prot. PEC n. 9361;

**RILEVATO** che sussistono i presupposti per rilasciare l'autorizzazione al funzionamento;

#### **D E C R E T A**

**ART. 1** Il D.R.S. n. 1292 del 04.09.2013 è revocato. Pertanto, la COOPERATIVA SOCIALE SANT'ANNA, con sede legale in Siracusa, Via dell'Olimpiade, n. 4/D, per la sede operativa sita Palazzolo Acreide, Corso Vittorio Emanuele, n. 10 (piano primo), per la SEZIONE "Gestanti e Ragazze Madri" – TIPOLOGIA "Casa di Accoglienza", è cancellata dal n. 3744 dell'Albo regionale delle istituzioni pubbliche e private istituito ai sensi della l.r. n. 22/86.

**ART. 2** La COOPERATIVA SOCIALE SANT'ANNA, con sede legale in Siracusa, Via dell'Olimpiade, n. 4/D, è autorizzata allo svolgimento dell'attività assistenziale per la SEZIONE "Gestanti, Ragazze Madri e Donne in Difficoltà con Disagio Sociale e/o Vittime di Violenza" - TIPOLOGIA "Casa di Accoglienza per Gestanti e Donne con Figli", per la sede operativa sita in Palazzolo Acreide, Corso Vittorio Emanuele, n. 10 (piano primo), e per una ricettività di n. 13 unità.

**ART. 3** L'autorizzazione ha validità di mesi sei, decorrenti dalla data di pubblicazione del presente decreto sul sito istituzionale del Dipartimento Famiglia e Politiche Sociali.

**ART. 4** Entro il termine di scadenza dell'autorizzazione, l'ente dovrà richiedere con documentata istanza l'iscrizione all'albo regionale ai sensi dell'art. 26 della l.r. n. 22/86.

**ART. 5** L'ente è obbligato, comunque, ad assicurare nell'espletamento dell'attività autorizzata la presenza di operatori, per numero e profili professionali, nel rispetto degli standards organizzativi di cui al D.P.Reg. n. 96 del 31.03.2015.

**ART. 6** Il Comune territorialmente competente nell'ambito delle proprie attribuzioni previste dall'art. 16 della l.r. n. 22/86 eserciterà l'opportuna vigilanza per la verifica del mantenimento dei requisiti in conformità agli standard regionali.

**ART. 7** Ai sensi dell'art. 8 della L. 29.03.01 n. 135, modificativo dell'art. 109 del Testo Unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 18.6.1931, n. 773, l'Ente è tenuto a comunicare all'autorità locale di pubblica sicurezza le generalità delle persone ospitate, mediante consegna di copia delle apposite schede entro le ventiquattro ore successive al loro arrivo.

Tale comunicazione dovrà, altresì essere fornita anche all'amministrazione comunale territorialmente competente con riguardo sia agli eventuali ospiti paganti in proprio che ai soggetti assistiti in convenzione dai Comuni.

**ART. 8** Il presente Decreto sarà pubblicato sul sito istituzionale del Dipartimento secondo la normativa vigente.

IL DIRIGENTE GENERALE  
D.ssa Maria Letizia Di Liberti

IL DIRIGENTE  
Dott. Antonino Maggio